

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1042

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati GAGLIARDI, RIPAMONTI, MISASI, RAMPA

Presentata il 10 aprile 1959

Miglioramenti ai pensionati dei trasporti pubblici in concessione, collocati in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1921–31 gennaio 1945

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle more dell'esame del disegno di legge per la disciplina del Fondo nazionale di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, disegno di legge che esige un accurato approfondimento delle varie disposizioni in esso contenute, è parso sommamente opportuno ai proponenti che siano approvate in via di urgenza dal Parlamento quelle relative alla riliquidazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 31 gennaio 1945.

In conseguenza, è stata formulata una proposta di legge nella quale vengono riprodotti quasi testualmente gli articoli 52, 53 e 54 del citato disegno di legge, d'iniziativa governativa di cui si raccomanda la urgente approvazione da parte della Camera, a dimostrazione della piena comprensione e del doveroso interessamento per le penose condizioni economiche dei vecchi lavoratori dei trasporti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952 le pensioni dei feretrotranvieri e internavigatori, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1944, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate applicando ai trattamenti base liquidati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni (e cioè al trattamento in godimento al 31 gennaio 1945), i

coefficienti di rivalutazione indicati nella seguente tabella in relazione agli anni in cui gli stessi trattamenti base sono stati liquidati:

Anno di liquidazione	Coefficienti di rivalutazione
1921	50,57
1922	50,88
1923	51,17
1924	49,43
1925	44 —
1926	40,79
1927	44,02
1928	48,15
1929	48,39
1930	48,94
1931	54,17
1932	55,63
1933	59,13
1934	62,34
1935	61,47
1936	57,15
1937	52,21
1938	48,49
1939	46,44
1940	39,79
1941	39,79
1942	39,79
1943	39,79

ART. 2.

La misura delle pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1949 ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata in tanti quarantesimi della retribuzione sulla quale le pensioni stesse sono state riliquidate in applicazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili.

I criteri per la determinazione della misura delle pensioni di cui al comma precedente si applicano anche per la riliquidazione delle pensioni con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1944 ed il 31 gennaio 1945, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Sulle pensioni rivalutate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, si applicano le maggiorazioni che siano intervenute anteriormente

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

ART. 4.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste del « Fondo speciale » I. N. P. S. del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.